

Mancato riferimento all'ammissione della curatela al patrocinio a spese dello Stato e correzione di errore materiale ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c.

Cassazione Civile, Sez. VI - 1, Ordinanza n. 5824 del 09-03-2018.
Pres. Scaldaferrì. Est. Terrusi.

Fallimento - Curatela ammessa al pubblico patrocinio a spese dello Stato - Omessa indicazione - Errore materiale ex art. 391-bis c.p.c.

Il provvedimento che pone a carico del soccombente le spese processuali a favore della parte ammessa al patrocinio pubblico postula per legge (D.P.R. n. 115 del 2012, art. 133) che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato, e, in tali casi, il mancato riferimento all'ammissione della curatela al patrocinio a spese dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 144 integra un mero errore materiale suscettibile di essere corretto ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c.

(Massime a cura di Franco Benassi – Riproduzione riservata)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea - Presidente -
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. - Consigliere -
Dott. MERCOLINO Guido - Consigliere -
Dott. TERRUSI Francesco - rel. Consigliere -
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE

sul ricorso 23289/2017 proposto da:
CURATELA FALLIMENTO (*) SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENRICO TAZZOLI 6, presso lo studio dell'avvocato LUCA GRATTERI, rappresentata e difesa dall'avvocato MASSIMO GALLETTI;
- ricorrente -

avverso la sentenza n. 5678/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 07/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 16/01/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI.

Svolgimento del processo

che:

la curatela del fallimento di (*) s.r.l. chiede che sia corretto l'errore materiale della sentenza di questa Corte n. 5678-17, nella parte dispositiva, stante il mancato riferimento all'ammissione della curatela al patrocinio a spese dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 144, con le relative conseguenze in ordine al destinatario effettivo del pagamento delle spese processuali; le parti intime non hanno svolto difese.

Motivi della decisione

che:

il ricorso per correzione deve essere accolto, in quanto il provvedimento che pone a carico del soccombente le spese processuali a favore della parte ammessa al patrocinio pubblico postula per legge (D.P.R. n. 115 del 2012, art. 133) che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato, e in tali casi l'omissione integra un mero errore materiale suscettibile di essere corretto ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c. (v. Cass. n. 11416-12, Cass. n. 1639-11).

P.Q.M.

La Corte dispone che il dispositivo della sentenza n. 5678 del 7 marzo 2017 sia corretto con l'aggiunta, dopo la locuzione "nella percentuale di legge.", delle seguenti parole: "Dispone che il pagamento delle spese processuali sia effettuato a favore dello Stato".

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 gennaio 2018.
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2018